



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 15 del 30.03.2022)

INDICE

Art. 01 – Principi di carattere generale	pag. 03
Art. 02 – Finalità	pag. 03
Art. 03 – Istituzione dell'albo e forme di associazionismo	pag. 03
Art. 04 – Struttura dell'albo	pag. 05
Art. 05 – Modalità di iscrizione all'albo	pag. 05
Art. 06 – Istruttoria dell'istanza	pag. 06
Art. 07 – Aggiornamento dell'albo	pag. 06
Art. 08 – Cancellazione	pag. 06
Art. 09 – Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all'Albo	pag. 07
Art. 10 – Consulta comunale delle Associazioni	pag. 07
Art. 11 – Forme di collaborazione	pag. 08
Art. 12 – Concessioni d'uso gratuito delle strutture comunali - autorizzazioni di lunga durata all'uso di spazi comunali	pag. 08
Art. 13 – Concessione di contributi economici	pag. 09
Art. 14 – Tutela dei dati delle associazioni iscritte all'Albo	pag. 09
Art. 15 – Iscrizione all'albo - Procedura transitoria	pag. 09
Art. 16 – Norme abrogate	pag. 10
Art. 17 – Pubblicità dell'Albo	pag. 10
Art. 18 – Entrata in vigore	pag. 10

CAPO I

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 01 - Principi di carattere generale

Il Comune di Cologno al Serio, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e in adesione alle vigenti disposizioni di Legge, in attuazione dell'articolo 47 dello Statuto comunale e dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 2017, valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, educativo, culturale, sportivo e del tempo libero, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno.

Art. 02 - Finalità

Ai sensi dell' art. 49 – comma 2 - dello Statuto Comunale è istituito nel Comune di Cologno al Serio l'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

L'Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive, consultive e di collaborazione delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Art. 03 - Istituzione dell'albo e forme di associazionismo

Il presente regolamento determina:

- a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo comunale, ai sensi del comma 2, dell'articolo 49 dello Statuto comunale e del D.Lgs 117/2017 e successivi decreti attuativi;
- b) I rapporti tra Amministrazione comunale e le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.

L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere ai servizi municipali e fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale e viene riesaminata su presentazione di istanza di rinnovo, come meglio disciplinato al capo II.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, culturali, ricreative, sportive, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Le Associazioni di cui al comma precedente sono normalmente riconducibili a:

- a) organizzazioni di volontariato
- b) associazioni di promozione sociale
- c) associazioni sportive dilettantistiche

Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono organismi di solidarietà sociale che svolgono attività rivolta prevalentemente a terzi, in particolare a soggetti fragili della collettività.

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono organismi che svolgono attività prevalentemente di mutuo aiuto tra i soci stessi, con azioni aperte e rivolte anche ai terzi e a tutta la collettività.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono organizzazioni stabili che realizzano un interesse comune inerente la gestione di attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:

- avere sede e/o operare nel territorio comunale;
- costituzione dell'Associazione da almeno sei mesi, certificata mediante registrazione dell'atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
- non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con finalità lucrative;
- perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;
- democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell'organismo e l'assunzione delle decisioni;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di formazione del bilancio annuale;
- per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni o similari

Non possono essere iscritti:

- i Partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni aventi sede in altri Comuni.

CAPO II

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 04 - Struttura dell'albo

L'albo comunale delle Associazioni e del volontariato è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) settore socio-assistenziale e sicurezza sociale
- b) settore attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) settore attività culturali e educative;
- d) tutela dei valori ambientali.

Ogni sezione è suddivisa al suo interno in due tipologie:

Tipologia A): Associazioni con la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) in quanto iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);

Tipologia B): Associazioni prive della qualifica ETS (Ente Terzo Settore) in quanto non iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);

Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza dell'attività svolta e alla sua tipologia.

Art. 05 - Modalità di iscrizione all'albo

La richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione va inoltrata al Comune utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Internet e dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio corredata dai seguenti documenti:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- ordinamento interno riportante l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- il nominativo referente per ogni comunicazione;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'Associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale,
- l'indicazione circa l'iscrizione al RUNTS e la conseguente qualifica di E.T.S.;
- copia dell'ultimo bilancio disponibile;
- elenco dell'eventuale patrimonio immobiliare di cui l'Associazione dispone con indicazione della destinazione;
- relazione sull'attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;

- il consenso alla divulgazione dei dati inseriti nell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato;

Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché ogni altro elemento utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Art. 06 - Istruttoria dell'istanza

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

Contro l'esclusione della richiesta d'iscrizione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre dalla data della prima revisione utile all'inserimento e cioè: 01 gennaio o 01 luglio di ogni anno.

Art. 07 - Aggiornamento dell'albo

Ai fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni Associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, quanto segue:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal legale rappresentante dell'Associazione e con la quale si attesti il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione, ovvero eventuali modifiche – indicando quali – e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- programma delle attività che si intende svolgere per l'anno in corso.

Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale dovrà in ogni caso essere comunicata – per iscritto – entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Art. 08 - Cancellazione

La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione

La cancellazione va comunicata entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento all'Associazione interessata.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo può avvenire anche su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione con comunicazione scritta da inviare al protocollo dell'Ente.

CAPO III FORME COLLABORATIVE

Art. 09 - Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all'Albo

Tutte le Associazioni iscritte all'Albo, in conformità all'art. 49 dello Statuto Comunale e del presente regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, pace nel mondo, di volontariato, ambientale, del tempo libero e didattico - educativo.

Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione Comunale, per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.

L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri - non vincolanti - alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

Art. 10 - Consulta comunale delle Associazioni

Al fine di dare maggior impulso a quanto previsto nel precedente articolo 09, è costituita la Consulta comunale delle Associazioni. Essa è così composta:

- Assessore alle politiche sociali in qualità di Presidente;
- n. 1 rappresentante per ogni associazione iscritta all'Albo, designati dai legali rappresentanti delle stesse.

Hanno diritto di partecipare alla Consulta anche gli Assessori nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute della consulta sono pubbliche e vengono convocate con avviso scritto almeno 8 giorni prima dalla data prevista per la riunione.

La consulta si riunisce di norma:

- entro il mese di marzo di ogni anno al fine di meglio esercitare il proprio ruolo propositivo e di programmazione dell'attività sul territorio e entro la fine dell'anno per la verifica dell'andamento delle attività programmate;
- quando ne facciano richiesta almeno 2/3 delle Associazioni iscritte;
- ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno.

Le decisioni assunte dalla Consulta hanno funzione propositiva per l'Amministrazione comunale e non sono vincolanti.

Art. 11 - Forme di collaborazione

Per le associazioni che risultano iscritte al RUNTS

Le forme di collaborazione con gli ETS avverranno nell'ambito di quanto previsto dal D. Lgs 117-2017 e s.m.i. e potranno realizzarsi mediante attività di co-programmazione, co-progettazione e convenzioni.

Per le associazioni non iscritte al RUNTS

Le forme di collaborazione con le associazioni non iscritte al RUNTS si svolgeranno sotto forma di consultazioni e concertazioni che potranno sfociare in protocolli d'intesa o accordi di collaborazione, finalizzati alla realizzazione di specifiche attività.

Art. 12 - Concessioni d'uso gratuito delle strutture comunali - autorizzazioni di lunga durata all'uso di spazi comunali

Al fine di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di interesse sociale, culturale, educativo, ricreativo, ambientale e sportivo e nell'interesse della comunità locale, è possibile da parte delle Associazioni iscritte all'Albo comunale ottenere l'utilizzo di spazi comunali, a condizione vi sia svolgimento di SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE.

In particolare:

- per le associazioni con qualifica di E.T.S. ed iscritte al RUNTS, sarà possibile stipulare concessioni d'uso gratuito di durata pluriennale;
- per le associazioni non in possesso della qualifica E.T.S., in funzione della corrispondenza della loro finalità statutaria con quelle istituzionali dell'amministrazione, potrà invece essere concesso l'utilizzo di spazi comunali a titolo gratuito o a pagamento, mediante autorizzazioni periodiche di durata max annuale - rinnovabili.

Le associazioni assegnatarie di spazi/locali comunali, al fine di soddisfare il principio di utilità sociale che l'Amministrazione intende perseguire, dovranno svolgere attività a favore del Comune, senza onere alcuno a carico del Comune e compatibilmente con le finalità che l'associazione riporta nel proprio statuto.

Le attività da svolgere verranno definite, sentite le associazioni, sulla base di un piano annuale degli interventi approvato dalla Giunta comunale entro il mese di febbraio di ogni anno di vigenza dell'autorizzazione/del comodato.

L'assegnazione di locali in concessione, così come l'autorizzazione periodica ad uso di spazi, avverranno nel rispetto del disposto dell'articolo 12 della L. 241/90.

CAPO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13 - Concessione di contributi economici

La concessione di finanziamenti e benefici economici alle associazioni iscritte all'albo comunale è subordinata all'emanazione di appositi bandi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 241/90 e smi.

Art. 14 - Tutela dei dati delle associazioni iscritte all'Albo

I dati relativi a tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all'Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l'interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all'Albo.

In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Iscrizione all'Albo - Procedura transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si intendono iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato tutti coloro che risultano aver confermato la permanenza dei requisiti alla data del 31.01.2022 e coloro che presenteranno iscrizione nei termini per poter essere inseriti nella prima revisione (luglio 2022).

Art. 16 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.

E' altresì abrogato il precedente regolamento approvato con atto C.C. n. 17 del 03.04.2007.

Art. 17 - Pubblicità dell'Albo

L'Albo delle Associazioni e del volontariato è pubblicato in copia all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet, mentre l'originale viene conservato agli atti dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e sostituisce ogni analogo documento.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 30.03.2022, pubblicata all'Albo comunale il 06.04.2022 sino al 21.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 30.03.2022.

LA SINDACA
f.to dott.ssa Chiara Drago



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Valli